

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2000

che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno

[notificata con il numero C(2000) 3280]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/730/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativa al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica <sup>(1)</sup>, in particolare all'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000 la Commissione istituisce un Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, di seguito denominato «CUEME», composto dagli organismi competenti di cui all'articolo 14 e dal Forum consultivo di cui all'articolo 15.
- (2) Secondo l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000 il regolamento interno del CUEME è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 17 e tenuto conto dei principi procedurali di cui all'allegato IV.
- (3) Secondo l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000 il CUEME contribuisce in particolare alla fissazione e revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica dei connessi requisiti di valutazione e di verifica della conformità.
- (4) Secondo l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000 la Commissione assicura che, nello svolgimento delle sue attività, il CUEME rispetti per ciascun gruppo di prodotti una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate quali industria, fornitori di servizi, PMI comprese, artigiani e rispettive organizzazioni professionali, sindacati, venditori all'ingrosso o al dettaglio, importatori, associazioni ambientaliste e organizzazioni per la tutela dei consumatori.
- (5) Il quinto considerando del regolamento (CE) n. 1980/2000 afferma che affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica è essenziale che le ONG operanti nel settore ambientale e le organizzazioni dei consumatori svolgano un ruolo di rilievo e partecipino attivamente all'elabora-

zione e nella determinazione dei criteri relativa ai marchi comunitari di qualità ecologica.

- (6) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il CUEME può chiedere alla Commissione di avviare la procedura per la definizione dei criteri ecologici.
- (7) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che la Commissione dà mandato al CUEME di elaborare e riesaminare periodicamente i criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità che si applicano ai gruppi di prodotti rientranti nel presente regolamento.
- (8) L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che sulla base del mandato CUEME elabora un progetto dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica con riguardo ai gruppi di prodotti nonché dei connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, secondo quanto stabilito all'articolo 4 e nell'allegato IV, tenendo debitamente conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato, di considerazioni sul ciclo di vita e dell'analisi dei miglioramenti di cui all'allegato II.
- (9) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede al punto 1 che all'interno del CUEME sia istituito un gruppo di lavoro specifico che riunisce le parti interessate di cui all'articolo 15 e gli organi competenti di cui all'articolo 14 al fine di stabilire i criteri relativi al marchio di qualità ecologica per ciascun gruppo di prodotti.
- (10) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che la Commissione consulti il CUEME sul piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica.
- (11) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i membri del CUEME cooperino con gli Stati membri e la Commissione per promuovere l'uso marchio comunitario di qualità ecologica.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono adottate le norme che istituiscono il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e il relativo regolamento interno, riportato in allegato.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DELL'UNIONE EUROPEA PER IL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA (CUEME)**

## RUOLO DEL CUEME

1. È istituito il CUEME, di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1980/2000, che opera in conformità del suddetto regolamento.
2. Il CUEME in particolare:
  - richiede alla Commissione di avviare la procedura per la definizione dei criteri ecologici ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per gruppo di prodotti,
  - contribuisce alla fissazione e revisione dei criteri per il marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica della conformità per gruppo di prodotti,
  - viene consultato dalla Commissione sul piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica.
3. I membri del CUEME cooperano con gli Stati membri e la Commissione per promuovere l'uso del marchio comunitario di qualità ecologica.

## COMPOSIZIONE

4. Il CUEME è composto dagli organismi competenti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1980/2000, compresi gli organismi competenti degli Stati membri dello Spazio economico europeo, e il Forum consultivo di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento.
5. Tra le altre, fanno parte del CUEME le seguenti organizzazioni in rappresentanza delle parti interessate:
  - COFACE (organizzazione per la tutela dei consumatori, in rappresentanza anche di BEUC, EUROCOOP e AEC),
  - EEB (per le associazioni ambientaliste),
  - ETUC (sindacati),
  - UMCE (industria),
  - UEAPME (PMI, artigiani),
  - EUROCOMMERCE (commercianti).

Al fine di assicurare una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate il CUEME può modificare, ove necessario, la sua composizione su richiesta della Commissione o su propria iniziativa previa approvazione della Commissione.

6. Ogni membro del CUEME designa una persona di contatto.

## PRESIDENZA, VICEPRESIDENZA E SEGRETARIATO

7. La presidenza e le due vicepresidenze del CUEME spettano a turno agli organismi competenti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1980/2000.
8. Il comitato è presieduto in primo luogo a turno dagli organismi competenti di ciascuno Stato membro dell'Unione europea durante il rispettivo periodo di presidenza e successivamente da ciascuno Stato membro dello Spazio economico europeo per un identico periodo in ordine alfabetico.
9. I due vicepresidenti spettano all'organismo competente che succederà in carica all'organismo competente che detiene la presidenza.
10. L'organismo competente che detiene la presidenza o le vicepresidenze può, in via eccezionale, essere sostituito da uno dei vicepresidenti o da un altro membro del CUEME.
11. Il CUEME può in qualsiasi momento, previo accordo della Commissione, adottare un altro metodo per l'attribuzione della presidenza e delle vicepresidenze.
12. La Commissione assicura il segretariato del CUEME.

## RIUNIONI

13. Il presidente convoca la riunioni del CUEME e, con l'assistenza dei vicepresidenti e del segretariato, è responsabile della preparazione e diffusione degli inviti, degli ordini del giorno e dei documenti di supporto, nonché della redazione e della diffusione dei relativi verbali.
14. Qualora la riunione abbia luogo a Bruxelles, la Commissione, su richiesta, mette a disposizione i locali necessari.

15. Come norma generale ad una particolare riunione partecipano non più di 3 rappresentanti di ciascuno dei membri del CUEME.
16. I rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo possono partecipare alle riunioni del CUEME. Alle riunioni del CUEME partecipano rappresentanti della Commissione. Il presidente o la Commissione possono invitare, ove opportuno, altre parti interessate a partecipare.

#### SPESE

17. Le spese necessarie per le riunioni, la definizione e il riesame dei criteri ecologici e per altre attività sono a carico della Commissione, previa approvazione di un apposito bilancio annuale.

#### NORME GENERALI

**(concernenti tra gli altri gli organismi competenti di riferimento e i gruppi di lavoro ad hoc, ed applicabili nelle attività connesse con la definizione o il riesame dei criteri ecologici e dei connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per gruppo di prodotti)**

18. Nelle attività relative alla definizione o al riesame dei criteri ecologici nonché ai connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per un gruppo di prodotti, il CUEME seleziona uno o più tra gli organismi competenti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1980/2000 che intendono svolgere un ruolo guida. Essi vengono denominati «organismi competenti di riferimento».
19. L'organismo competente di riferimento, assistito dai membri del CUEME, costituisce un gruppo di lavoro ad hoc, come previsto all'allegato IV, punto 1, del suddetto regolamento. Esso persegue attivamente una partecipazione equilibrata, tra l'altro, dei rappresentanti delle parti interessate, degli organismi competenti e della Commissione. Alle parti interessate, appartenenti o meno all'Unione europea, è riservato pari trattamento. I rappresentanti delle parti interessate di cui sopra sono per quanto possibile esperti e conoscitori del gruppo dei prodotti in questione e vengono designati in qualità di rappresentanti tecnici.
20. Tutti gli organismi competenti ricercano attivamente il parere di tutte le parti interessate dei rispettivi paesi riguardo al gruppo di prodotti in questione e lo comunicano al gruppo di lavoro ad hoc ed al CUEME.
21. L'organismo competente di riferimento organizza e presiede almeno una riunione del gruppo di lavoro ad hoc. Qualora una riunione si tenga a Bruxelles, la Commissione, su richiesta, mette a disposizione i locali necessari.
22. I rappresentanti tecnici delle parti interessate di cui sopra partecipano, per quanto possibile, anche alle riunioni del CUEME che hanno per oggetto il gruppo di prodotti pertinenti.
23. Il CUEME, l'organismo competente di riferimento e il gruppo di lavoro ad hoc agiscono in conformità con gli obiettivi ed i principi di cui all'articolo 1 e con i principi procedurali di cui all'allegato 4 del suddetto regolamento.
24. Il CUEME, l'organismo competente di riferimento e il gruppo di lavoro ad hoc tengono conto delle pertinenti politiche ambientali della Comunità e delle attività già svolte che riguardano altri gruppi di prodotti connessi.
25. Il CUEME e i suoi membri, l'organismo competente di riferimento e il gruppo di lavoro ad hoc fanno tutto il possibile per agire di concerto, assumendo come obiettivo un elevato livello di protezione ambientale.

#### LAVORI PREPARATORI

**(procedura da seguire per richiedere alla Commissione di avviare la procedura per la definizione dei criteri ecologici applicabili ai gruppi di prodotti)**

26. Il CUEME può richiedere alla Commissione di avviare la procedura per la definizione dei criteri ecologici relativi ai gruppi di prodotti.
27. Il CUEME tiene debito conto del piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1980/2000 e in particolare dell'elenco non esaustivo dei gruppi di prodotti che saranno considerati prioritari nell'ambito dell'azione comunitaria.
28. Il CUEME svolge un lavoro preparatorio al fine di stabilire se il gruppo di prodotti in considerazione rientra nel sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica come indicato all'articolo 2 del suddetto regolamento e in particolare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2. La Commissione può richiedere al CUEME di svolgere tale lavoro preparatorio.

29. Al fine di effettuare il suddetto lavoro preparatorio, il CUEME seleziona uno o più organismi competenti di riferimento che intendono assumere un ruolo guida e che a loro volta costituiscono un gruppo di lavoro ad hoc. Si applicano le norme generali di cui sopra.
30. L'organismo competente di riferimento, assistito dal gruppo di lavoro ad hoc, effettua tra l'altro, con l'opportuno grado di approfondimento, lo studio di fattibilità e di mercato, svolge le considerazioni sul ciclo di vita ed effettuare l'analisi dei miglioramenti di cui all'allegato II del suddetto regolamento, tenendo conto dei requisiti e delle disposizioni applicabili di cui all'articolo 3, all'allegato I e all'allegato IV, punto 1.

In tale ambito l'organismo competente di riferimento, assistito dal gruppo di lavoro ad hoc, svolge tra gli altri e, per quanto possibile e realizzabile, i seguenti compiti:

- a) analizza le caratteristiche del mercato, compresa la segmentazione industriale ed economica del settore (principali produttori, quote di mercato, importazioni, ecc.), che caratterizzano i diversi tipi di prodotto; analizza le possibilità di commercializzazione dei prodotti dotati del marchio comunitario di qualità ecologica e propone un'adeguata strategia di marketing e di comunicazione;
  - b) ricerca il parere di tutte le parti interessate (organismi competenti, gruppi di interesse, ecc.), e individua tra esse quelle intenzionate a cooperare al processo di definizione dei criteri;
  - c) analizza i principali impatti ambientali, la migliore pratica ambientale nel settore, tenendo conto anche della rispondenza della progettazione agli aspetti ambientali, e individua i principali campi in cui il gruppo di prodotti può apportare miglioramenti e le modalità per tenerne adeguatamente conto nei criteri ecologici;
  - d) analizza i principali elementi relativi all'idoneità del prodotto a soddisfare le necessità dei consumatori e le modalità con cui tenerne debito conto nell'ambito dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica;
  - e) redige un inventario e conserva copia dei marchi di qualità ecologica, delle norme, dei metodi di prova e degli studi esistenti utili ai fini della creazione di un marchio di qualità ecologica per il gruppo di prodotti in questione, tenendo conto di quanto è stato fatto relativamente ai gruppi di prodotti connessi, ed effettua una stima dei costi delle prove;
  - f) riesamina la pertinente normativa nazionale, europea ed internazionale;
  - g) individua gli ostacoli potenzialmente in grado di impedire un'adeguata definizione del gruppo di prodotti in questione;
  - h) redige e diffonde a tempo debito prima delle relative riunioni tutti i documenti di lavoro necessari riassumendo i risultati principali di ciascuna delle tre fasi di cui sopra, comprese altre informazioni ed analisi pertinenti;
  - i) redige una relazione finale completa sui risultati delle suddette analisi e ricerche in inglese e in una delle altre lingue ufficiali della Comunità a scelta. La relazione finale è pubblicata su supporto cartaceo e in formato elettronico ed è messa a disposizione per la consultazione, ove possibile sul sito del marchio di qualità ecologica. La relazione comprende in allegato un elenco di tutti i documenti diffusi nel corso dell'attività, assieme alla data della diffusione di ciascun documento e all'indicazione del destinatario e ad una copia dei documenti in questione. Essa comprende inoltre in allegato un elenco delle parti interessate coinvolte in tale attività, consultate o che hanno espresso un parere, assieme alle informazioni relative al rispettivo punto di contatto. La relazione comprende inoltre una sintesi e, ove opportuno, gli allegati con i calcoli particolareggiati dell'inventario. Tutte le osservazioni sulla relazione saranno prese in considerazione e saranno fornite a richiesta informazioni sul seguito che vi è stato dato;
  - j) illustra i risultati in una o più riunioni del CUEME e, in base alle consultazioni e alla probabilità del successo complessivo di un marchio di qualità ecologica per il gruppo di prodotti candidato, raccomanda di procedere o meno all'ulteriore sviluppo del gruppo di prodotti e alla definizione dei criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica.
31. Qualora soddisfatto del suddetto lavoro preparatorio relativo ad un gruppo di prodotti candidato all'assegnazione del marchio e il gruppo di lavoro ad hoc abbia espresso parere positivo, il CUEME presenta alla Commissione la relazione finale assieme alle proposte relative al mandato e chiede alla Commissione di avviare la procedura per la definizione dei criteri ecologici per il gruppo di prodotti in questione e di dare mandato al CUEME, che tiene conto a sua volta delle suddette proposte. I membri del CUEME in rappresentanza delle parti interessate di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento possono allegare individualmente o collettivamente le rispettive osservazioni specifiche, alla relazione finale.

#### MANDATO PER LA DEFINIZIONE O IL RIESAME DEI CRITERI

**(procedura da seguire nell'adempimento di un mandato della Commissione ad elaborare o riesaminare i criteri di assegnazione del marchio di qualità ecologica nonché dei connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per un gruppo di prodotti)**

32. Il CUEME, sulla base del mandato ricevuto dalla Commissione, elabora una proposta di criteri relativi al marchio di qualità ecologica e i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per il gruppo di prodotti in questione. Il CUEME rispetta la scadenza prevista dal mandato per la realizzazione dei lavori.
33. A tal fine, il CUEME seleziona uno o più organismi competenti di riferimento che intendano svolgere un ruolo guida e che istituiscono un gruppo di lavoro ad hoc. Si applicano le norme generali di cui sopra.

34. L'organismo competente di riferimento, assistito dal gruppo di lavoro ad hoc, si accerta della realizzazione di tutte le analisi e delle ricerche necessarie e degli altri lavori preparatori di cui sopra. Ciò comprende in particolare lo studio di fattibilità e di mercato, le considerazioni sul ciclo di vita e l'analisi dei miglioramenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1980/2000. L'organismo competente di riferimento, assistito dal gruppo di lavoro ad hoc, intraprende tutte le azioni necessarie per portare a termine e aggiornare, ove necessario, i lavori preparatori tenendo conto delle procedure particolareggiate di cui al capitolo precedente.
35. L'organismo competente di riferimento presenta un progetto di proposta e le relative relazioni ed analisi in una o più riunioni del CUEME e, sulla base di tali consultazioni, comunica ove opportuno al CUEME che il mandato può considerarsi adempiuto. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione alla probabilità che il progetto di proposta ottenga un elevato consenso.
36. Analogamente, il CUEME, in base al lavoro effettuato dall'organismo competente di riferimento e dal gruppo di lavoro ad hoc informa, ove opportuno, la Commissione sul progetto relativo ai criteri e comunica che il mandato può considerarsi definito. A tale riguardo, occorre prestare particolare attenzione alla probabilità che il progetto di proposta ottenga un elevato consenso. I membri del CUEME in rappresentanza delle parti interessate di cui all'articolo 15 del suddetto regolamento (CE) n. 1980/2000, possono allegare individualmente o collettivamente i loro pareri specifici, al progetto di criteri.
37. Qualora la Commissione ritenga che il mandato non è stato adempiuto, il CUEME prosegue i suoi lavori sul progetto relativo ai criteri tenendo conto delle procedure e dei requisiti illustrati nella presente sezione. La Commissione motiva la sua posizione.
38. Il CUEME considera adempiuto il mandato in qualsiasi momento la Commissione manifesti tale parere. Il CUEME riprende tuttavia l'attività in base al mandato qualora ne sia successivamente richiesto dalla Commissione.
39. Qualora in un qualsiasi momento il CUEME giunga alla conclusione di non essere in grado di adempiere al mandato, ne informa la Commissione senza indugio illustrandone le ragioni.

#### MANDATO PER IL RIESAME DEI CRITERI

**(procedura da seguire nell'adempimento di un mandato della Commissione per la revisione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dai connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per un gruppo di prodotti)**

40. Il CUEME, sulla base del mandato ricevuto dalla Commissione, riesamina i criteri relativi al marchio di qualità ecologica ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità per il gruppo di prodotti in questione.
41. Il CUEME ha cura di portare a termine i suoi lavori a tempo debito prima della scadenza della validità dei criteri in vigore.
42. A tal fine, il CUEME seleziona uno o più organismi competenti di riferimento che intendono assumere un ruolo guida e che istituiscono un gruppo di lavoro ad hoc. Si applicano le norme generali indicate in precedenza.
43. L'organismo competente di riferimento assistito dal gruppo di lavoro ad hoc riesamina i criteri relativi al marchio di qualità ecologica in vigore e i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità esaminando, ove necessario, completando ed aggiornando le diverse analisi, le relazioni, gli inventari ed gli altri lavori di cui alla sezione «Lavori preparatori».
44. L'organismo competente di riferimento, assistito dal gruppo di lavoro ad hoc, valuta in particolare i risultati che il gruppo di prodotti in questione ha ottenuto ed ottiene e quelli che potrebbe probabilmente ottenere in futuro, compresi i relativi benefici ambientali, tenuto conto dei risultati positivi di gruppi di prodotti connessi e del piano di lavoro comunitario relativo al marchio di qualità ecologica.
45. L'organismo competente di riferimento illustra i risultati di tali valutazioni ed analisi in una o più riunioni del CUEME e, in base a tali consultazioni, raccomanda ove opportuno al CUEME di prorogare, revocare o modificare i criteri ecologici e i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione alla probabilità che la raccomandazione ottenga un elevato consenso.
46. Analogamente, il CUEME in base al lavoro effettuato dall'organismo competente di riferimento e dal gruppo di lavoro ad hoc raccomanda, ove opportuno, alla Commissione di prorogare, revocare o modificare i criteri ecologici ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione alla probabilità che la raccomandazione ottenga un elevato consenso. I membri del CUEME in rappresentanza delle parti interessate di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1980/2000 possono allegare individualmente o collettivamente alla raccomandazione uno o più pareri specifici.

47. Qualora la Commissione ritenga che il mandato non è adempiuto, il CUEME continua a svolgere i suoi compiti, tenuto conto delle procedure e dei requisiti illustrati nel presente capitolo. La Commissione motiva la sua posizione.
48. Qualora la Commissione manifesti la sua approvazione rispetto ad una raccomandazione in base alla quale i criteri ecologici ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità devono essere riesaminati, il CUEME agisce di conseguenza tenendo conto della procedura e dei requisiti di cui alla sezione «Mandato per la definizione o il riesame dei criteri».
49. Qualora la Commissione concordi con una raccomandazione in base alla quale i criteri ecologici ed i connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità devono essere revocati o prorogati, il CUEME può ritenere di aver adempiuto al mandato. Il CUEME tuttavia riprende il lavoro in base al mandato qualora successivamente ne sia richiesto dalla Commissione.
50. Qualora in un qualsiasi momento il CUEME giunga alla conclusione di non essere in grado di adempiere al mandato, ne informa la Commissione senza indugio, illustrandone le ragioni in dettaglio.

#### CONTRIBUTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

##### **(procedura da seguire in caso di consultazione da parte della Commissione sul piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica)**

51. Il CUEME può fornire un contributo alla Commissione per quanto riguarda il piano di lavoro relativo al marchio comunitario di qualità ecologica di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1980/2000.
52. A tal fine il CUEME prende tutte le iniziative necessarie ed opportune, in conformità con gli obiettivi ed i principi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 4, del suddetto regolamento.
53. Prima di proporre nuovi gruppi di prodotti che potrebbero assumere carattere prioritario per l'azione comunitaria, il CUEME stabilisce in via preliminare e a titolo indicativo se i gruppi di prodotti in questione rientrano o meno nel campo di applicazione del sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica come indicato all'articolo 2 del suddetto regolamento e in particolare se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo. A tale scopo il CUEME tiene conto nella misura opportuna delle diverse considerazioni di cui alla precedente sezione «Lavori preparatori».
54. Il CUEME e i suoi membri ricercano per quanto ragionevolmente possibile di ottenere in tale attività un elevato livello di consenso.

#### ALTRE ATTIVITÀ DEI MEMBRI DEL CUEME

55. I membri del CUEME agiscono nell'interesse generale del sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica e prendono tutte le iniziative che ritengano pertinenti ed utili a tal fine. Essi agiscono analogamente su richiesta della Commissione. Tali iniziative possono comprendere tra l'altro:
  - attività di promozione, quali quelle previste dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1980/2000 o altre ancora,
  - la formazione di gruppi di lavoro ad hoc,
  - azioni volte a promuovere l'applicazione armonizzata dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e ai connessi requisiti di valutazione e verifica della conformità, compresi il costante miglioramento e adeguamento dei relativi manuali per l'utilizzatore,
  - la redazione di orientamenti, ad esempio per facilitare l'elaborazione dei criteri ecologici,
  - l'adozione di regolamenti interni, ove necessario.

#### RIESAME

56. Il CUEME riesamina regolarmente le proprie modalità di funzionamento e, ove necessario, formula raccomandazioni alla Commissione affinché le adegui alle necessità. Il primo riesame viene completato prima della fine del 2002.
-